



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **02** del registro delibere

Data **03 febbraio 2020**

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa.

L'anno **Duemilaventi** addì **tre** del mese di **febbraio** alle ore **20-30** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
PLAZZER MASSIMO	X			VOLTOLINI GIANNI		X	
GIOS GEREMIA		X		COBBE DANIEL	X		
COSTA STEFANIA	X			CUMER SARA		X	
MARTINI ORNELLA	X			ROSSARO MATTEO		X	
COBBE FABIO	X			TESTA FRANCA	X		
				FIorenza			
COBBE MATTEO	X						
ZENDRI MATTEO		X					
PEZZATO MATTIA	X						
ZENDRI CLAUDIO	X						
PEZZATO FABIO	X						

Assiste il Segretario Comunale dott. CARLO PLOTTEGHER.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il

Arch. MASSIMO PLAZZER

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO E RILEVATO CHE:

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa medesima;

tra le facoltà concesse alle Amministrazioni comunali dalla predetta norma rientra, secondo l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze con circolari n. 3 e n. 13 del 1998, anche quella di disporre la rateizzazione degli importi dovuti dai contribuenti (per i tributi comunali) o dagli utenti dei servizi (per le entrate di tipo patrimoniale), in quanto previsione che risulta più favorevole rispetto alle disposizioni generali della legge;

secondo l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze della predetta norma, le facoltà delle quali risultano titolari i Comuni in materia di disciplina delle entrate possono essere esercitate anche in forma disgiunta, essendo ciascuna di esse rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione;

Dato che:

Il Comune di Vallarsa ha già approvato con deliberazione n. 3 di data 7 marzo 2018 il regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione dei tributi e tariffe comunali prevedendo la possibilità di concedere la rateizzazione sul pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

Preso atto che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che, in assenza di una apposita disposizione regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessun rateizzazione
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Rilevato che il comma 798 della medesima Legge prevede che in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800;

Preso atto inoltre che il comma 800 prevede che, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Il comma 802 prevede inoltre che su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali.

Ritenuto, per il principio di favor rei, di applicare a partire dall'anno 2020 le rateizzazioni in base a quanto indicato nella Legge 160/2019 e di adeguare di conseguenza le regole di applicazione delle rateizzazioni fin dalla data di esecutività del presente atto prevedendo, visto il tasso di interesse legale ad oggi praticato pari allo 0,05%, l'adeguamento del tasso di interesse da applicare alle suddette rateizzazioni;

il consiglio comunale presa visione dello schema di " regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa." predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe gestito in forma associata tramite la Comunità della Vallagarina ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e, dopo attenta valutazione in ordine alla potestà regolamentare prevista in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del "regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa." costituito da 4 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;

Visto l'art. 796 della L. 160/2019;

Visto lo Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale;

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 ;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Ad unanimità di voti dei n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il regolamento per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento sostituisce quelli precedentemente approvati e che lo stesso trova applicazione dalla data di esecutività del presente provvedimento;

3. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
4. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 c. 4) della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 c. del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199.

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DEI
VERSAMENTI EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI COMUNALI A
TARIFFA**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di debiti tributari derivanti da attività di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;

- in caso di definizione agevolata delle sanzioni.

3. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00.=

- quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;

- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.

3 bis. Relativamente ai servizi comunali a tariffa, sia per somme già accertate che per somme in corso di accertamento, il contribuente può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito qualora il totale della somma (anche cumulativa di fatture) non sia inferiore all'importo di euro 100,00.

4. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 3 MODALITA' E TERMINI DI RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il carico di tributi e tariffe arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese è ripartito, di norma, in rate bimestrali e di pari importo.

3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente dettaglio:

- fino a euro 100,00 nessun rateizzazione
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

3bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione relativa a posizioni già rateizzate, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza:

4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di prescrizione per la presentazione di ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento divenuto definitivo e non impugnato deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva che coincide con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. Nei casi di cui al presente comma, la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di definitività dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.
7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato. L'eventuale provvedimento di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente.
8. Per gli importi superiori ad Euro 6.000,00.= l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. In alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 20% dell'importo dovuto alla prima rata, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi e tariffe arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
ARCH. MASSIMO PLAZZER

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10 FEBBRAIO 2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

Comunicazione ai capigruppo

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPRReg del 01.02.2005 N. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER

La presente deliberazione è eseguibile in data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO PLOTEGHER
